



**Comune di
Foiano della Chiana**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 06/08/2021

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020- AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di agosto alle ore 11:00 in Foiano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNATI FRANCESCO	Si	
Vice Sindaco	FRANCI JACOPO	Si	
Assessore	COREI GABRIELE	Si	
Assessore	BIGLIAZZI ELENA	Si	
Assessore	CASSIOLI FRANCESCA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Presiede il Sig. Sonnati Francesco, nella sua qualità di Sindaco, e partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Macchiarelli Cinzia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 151 comma 8) del D. Lgs. 267/00 che recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio contabile applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/11 secondo cui gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

RILEVATO che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato;

VISTO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/11, recita: *costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione pubblica":*

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi

RICORDATO che gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al

totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

VISTO il paragrafo 4.4 dell’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 che recita: “*I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri), alternativamente:*

- *per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);*
- *per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).*

Se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti”.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/10/2020 avente ad oggetto: “**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 – AGGIORNAMENTO**”;

RILEVATI i nuovi esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel perimetro\area di consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 **allegata** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante: “**RELAZIONE IDENTIFICAZIONE DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA – RICOGNIZIONE**”

Visto l’elenco delle società partecipate dell’Ente e degli organismi strumentali, per l’annualità 2020 come segue:

Partecipazioni	
Ragione sociale / Denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
A.I.S.A. S.P.A. – AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI	1,2
AISA IMPIANTI S.P.A.	1,2

AREZZO CASA S.P.A.	1,75
LA FERROVIARIA (L.F.I.)	1,94
NUOVE ACQUE S.P.A.	1,36
COINGAS S.P.A.	3,96
FIDI TOSCANA S.P.A.	0,0001
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT)*	0,14
ATO TOSCANA SUD (ATS)	0,39
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L	100

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04.09.2020 è stata dismessa per alienazione la partecipazione azionaria detenuta nella Società FIDI TOSCANA srl (rogito notarile della Dott.ssa Serena Meucci in data 22.09.2020);

VERIFICATO che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività", e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020 ovvero all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO
ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	METODO DI CONSOLIDAMENTO
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CAPOGRUPPO	INTEGRALE
2	AREZZO CASA S.P.A PARTECIPAZIONE 1,75%	PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA GESTORE DI SERVIZI PUBBLICI	PROPORZIONALE
3	SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. PARTECIPAZIONE 100%	SOCIETA' CONTROLLATA	INTEGRALE

Visto il *parere favorevole* della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di dare atto che le partecipazioni del Comune di Foiano della Chiana sono quelle riportate alla **tabella A** allegata alla presente proposta di deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di individuare il "Gruppo Amministrazione Locale del Comune di Foiano della Chiana" secondo le risultanze di cui alla **tabella B** allegata alla presente proposta di deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il perimetro di consolidamento risulta composto dai seguenti organismi:

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO
ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	METODO DI CONSOLIDAMENTO
1	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CAPOGRUPPO	INTEGRALE
2	AREZZO CASA S.P.A PARTECIPAZIONE 1,75%	PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA GESTORE DI SERVIZI PUBBLICI	PROPORZIONALE
3	SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. PARTECIPAZIONE 100%	SOCIETA' CONTROLLATA	INTEGRALE

4. di dare atto che per il consolidamento della partecipata **Arezzo Casa Spa** verrà usato il metodo proporzionale, in premessa descritto, mentre per la **SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL** verrà usato il metodo integrale;

5. di trasmettere la presente deliberazione agli organismi partecipati di cui al precedente punto 3, per la comunicazione di eventuali operazioni infragruppo;
6. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti 1) 2) e 3) saranno oggetto di aggiornamento annuale con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni annualità;
7. di trasmettere il presente atto al revisore dei conti;
8. di pubblicare copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati, nel sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione enti controllati – società partecipate;
9. di attribuire la responsabilità del procedimento di redazione del Bilancio Consolidato al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune.

DELIBERA

di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Sonnati Francesco	Il Segretario Comunale Dott.ssa Macchiarelli Cinzia
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.